

CODICE ETICO

GRUPPO CALDAIE A BIOMASSE - AIEL



VERSIONE 1.0

OTTOBRE 2017

Premessa

Il CODICE ETICO del Gruppo Caldaie a Biomasse di AIEL GCB (denominato “Codice”) è elaborato e adottato dall’Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL), al fine di promuovere un adeguato livello di etica commerciale e professionale nel settore della produzione e commercializzazione di caldaie a biomasse. Le prescrizioni del Codice forniscono agli operatori del settore, aderenti al GCB, una serie di regole comportamentali, quali strumenti di autoregolamentazione interna.

Obiettivo principale del Codice è responsabilizzare le imprese che sottoscrivono il Regolamento del GCB e condividono lo Statuto di AIEL, per cercare di creare condizioni favorevoli e trasparenti al corretto svolgimento dell’attività concorrenziale tra le imprese del gruppo e nel contempo di regolare al meglio i rapporti tra le imprese.

Il Codice definisce:

- azioni concrete e certe in relazione alla violazione, senza margini di discrezionalità
- tempi certi e definiti per l’iter sanzionatorio e le azioni correttive
- in modo ben definito l’organismo di giudizio imparziale

Art. 1 Principi di leale concorrenza

Il Codice contiene i principi di condotta etica per le imprese che aderiscono al GCB e che hanno già sottoscritto i principi espressi nel Regolamento del gruppo e nello Statuto di AIEL.

Tutti gli aderenti al GCB devono conformarsi ai principi della leale concorrenza, in particolare rispetto a:

- i rapporti delle imprese del gruppo nei confronti del mercato
- i rapporti, diretti o indiretti, tra le Imprese del gruppo
- i rapporti tra le imprese del GCB, il CD di AIEL e i referenti tecnici del gruppo.

Il Codice è sottoposto al parere del CD di AIEL e al CO del GCB e approvato dall’AG del GCB.

Art. 2 Principi del Codice Etico

Il Codice Etico è uno strumento di autoregolamentazione definito da una serie di principi e doveri che disciplinano i comportamenti in riferimento a un determinato contesto culturale, di mercato e professionale. Qualora non siano rispettati i principi e i doveri riportati all’interno del Codice, sono previsti meccanismi atti a contenere e/o reprimere atteggiamenti disonesti, di sleale concorrenza e contrari al Codice stesso. Contemporaneamente si promuovono comportamenti più consoni ad un’etica di correttezza, trasparenza e responsabilità nel modo di operare nel mercato.

Le Imprese aderenti al GCB si impegnano ad attenersi al Codice, al Regolamento del gruppo e allo Statuto di AIEL, quali condizioni minime per la loro ammissione e permanenza nell’Associazione.

Art. 3 Strumento di autoregolamentazione

Il Codice è uno strumento di autoregolamentazione adottata dal GCB ed ha efficacia esclusivamente per le aziende del GCB. Pur non essendo una legge, i suoi obblighi possono richiedere un livello di condotta etica superiore a quello prescritto dalla legislazione vigente. L’inosservanza del Codice non comporta, da parte di AIEL, sanzioni di natura civilistica. Alla cessazione dell’appartenenza al GCB, l’impresa non sarà più soggetta al Codice.

Art. 4 Operato dell'impresa

La trattativa commerciale dei prodotti deve osservare le prescrizioni delle norme tecniche e legislative che regolamentano le specifiche di prodotto e la sua installazione, tenendo conto sempre delle esigenze del cliente. Le offerte, il sito web e tutti gli altri strumenti promozionali dell'azienda non devono contenere descrizioni, affermazioni o illustrazioni del prodotto che siano ingannevoli o fuorvianti e devono sempre indicare il nome, l'indirizzo e i contatti dell'impresa.

Le aziende del GCB, hanno il dovere di aggiornarsi, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività. Per ottenere questo dovranno garantire l'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici aziendali e trasferire, anche internamente, le competenze acquisite.

Art. 5 Rispetto delle norme

L'impresa si impegna a rispettare tutte le norme legislative e tecniche vigenti, nazionali e internazionali in materia di produzione, commercializzazione e installazione dei generatori di calore alimentati a biomasse. L'impresa deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento del GCB e si impegna ad adempiere in maniera puntuale ai suoi contenuti.

L'impresa deve comunicare tempestivamente ad AIEL ogni cambiamento della ragione sociale e delle sue caratteristiche.

Art. 6 Principi di lealtà e correttezza

Le Imprese del GCB devono tenere comportamenti di leale concorrenza nel contesto del libero mercato e devono contribuire a migliorare l'immagine e la percezione del mercato dei generatori di calore a biomasse. Lealtà, correttezza e rispetto sono alla base dei buoni rapporti con i propri colleghi, al fine di sviluppare un approccio culturale comune e un'identità professionale che contraddistingua l'appartenenza al GCB. Pertanto è necessario evitare qualsiasi azione, attività e comportamento in grado di causare un danno, anche di immagine, ad un'altra impresa del GCB, ad AIEL e al settore in generale.

Art. 7 Rispetto delle imprese concorrenti

Le imprese devono sempre astenersi dal denigrare i prodotti, le strategie di sviluppo o altre particolarità di un'altra impresa associata. Le imprese del GCB devono contraddistinguersi per onestà intellettuale. L'impresa del GCB deve sempre evitare l'uso di toni inadeguati, linguaggio sconveniente ed espressioni irrispettose nei confronti delle altre imprese, in particolar modo nello svolgimento delle proprie attività imprenditoriali verso il mercato.

Art. 8 Solidarietà

Le Imprese si impegnano a fornire in sede associativa tutte le indicazioni e le informazioni utili allo sviluppo del mercato, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea Generale (AG). I rapporti fra imprese associate dovranno essere basati su principi di solidarietà, quali:

- promuovere la consultazione preventiva per iniziative che possano incidere o interferire con l'attività di altri soci
- il confronto preventivo, direttamente o tramite AIEL, su potenziali cause di dissidio
- promuovere a conciliazione e arbitrato, ogni causa di dissidio che dovesse verificarsi.

Art. 9 Responsabilità dell'impresa

L'impresa aderente al GCB ha la piena responsabilità dell'osservanza del Codice. Nell'eventualità di infrazioni, l'impresa aderente al GCB dovrà porre in essere ogni ragionevole sforzo per risolvere i conflitti. Oltre al rispetto di azioni o prescrizioni correttive eventualmente deliberate.

Art. 10 Gestione del Codice

Il Codice è elaborato dal CO del GCB, che lo sottopone al parere del CD di AIEL, ed è approvato dall'AG del GCB.

Art. 11 Procedimenti sanzionatori

Le azioni correttive deliberate devono essere implementate dalle imprese sanzionate e possono comprendere azioni correttive, sospensione dei rapporti dell'impresa con l'Associazione o esclusione dall'Associazione.

Art. 13 Gestione dei reclami

Le imprese del GCB e AIEL, per il trattamento dei reclami e per stabilire le conseguenti azioni correttive alle segnalazioni, devono operare secondo i criteri condivisi con il CO del GCB e il CD di AIEL.

Art. 14 Verifica della violazione del codice

In presenza di una violazione del Codice segnalata in forma scritta da parte di un socio di AIEL, questa viene sottoposta al CO del GCB (con esclusione dei rappresentanti delle aziende coinvolte) e al DG di AIEL, i quali devono verificare se sussistono elementi di violazione del Codice. Dopo aver verificato la segnalazione, nel caso in cui la verifica dimostri la fondatezza della violazione, si procede dando comunicazione all'impresa coinvolta di elaborare le proprie argomentazioni a difesa entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi. L'impresa oggetto del procedimento, ha facoltà di chiedere udienza presso gli organi competenti per esporre direttamente le proprie argomentazioni.

Art. 15 Azione correttiva

Qualora sia dimostrato che l'impresa è incorsa in una violazione del Codice, il CO del GCB (con esclusione dei rappresentanti delle aziende coinvolte), sentito il parere vincolante del DG di AIEL, formula una richiesta di risoluzione della violazione, fornendo un termine entro il quale adempiere.

Art. 16 Sospensione

Qualora l'impresa già sanzionata persista nel comportamento in relazione alla medesima violazione del Codice, il CO (con esclusione dei rappresentanti delle aziende coinvolte), sentito il parere vincolante del DG di AIEL, stabilisce di comminare la sospensione temporanea dell'impresa dai servizi e dagli strumenti promozionali previsti per i soci del GCB.

Art. 17 Esclusione

Qualora l'impresa sospesa persista nel comportamento in relazione alla medesima violazione del Codice, il CO (con esclusione dei rappresentanti delle aziende coinvolte), sentito il parere vincolante del DG di AIEL, propone al CD di AIEL l'Esclusione dell'impresa ai sensi dell'Articolo 6 dello Statuto di AIEL. Il CD di AIEL decide l'applicazione di tale provvedimento previa votazione a maggioranza.